

Cass., civ. sez. III, del 5 luglio 2019, n. 18070

22. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2558 e 2560 c.c..

Sostiene che il cessionario di un'azienda commerciale risponde dei debiti di questa solo se gli stessi risultino dai libri contabili (articolo 2560 c.c.). Nel caso di specie, però, il creditore esecutante (la O) non aveva affatto dimostrato che i debiti pregressi dell'imprenditore individuale P risultassero dalle scritture contabili, con la conseguenza che la società T non poteva essere chiamata a rispondere delle obbligazioni di quello.

L'illustrazione del motivo si conclude con l'affermazione secondo cui, "qualora fosse utile esaminare le ragioni di diritto" poste a fondamento del motivo di ricorso, il ricorrente rinvia alla comparsa conclusionale del primo grado, all'atto d'appello ed alla comparsa conclusionale d'appello (così il ricorso, pagina 6).

2.2. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha accertato, con valutazione in questa sede non censurata, che il conferimento dei beni di P nel capitale sociale della T s.r.l. avvenne con un atto nel quale l'oggetto del conferimento era, per quanto qui rileva, così descritto: "[il conferimento avrà ad oggetto] "i debiti aziendali risultanti dalla situazione patrimoniale o comunque riferibili ad una data anteriore a quella odierna".

P conferì dunque nel capitale sociale della T s.r.l. due diverse categorie di crediti:

-) sia i debiti aziendali risultanti dalla situazione patrimoniale;
-) sia i debiti aziendali "comunque riferibili ad una data anteriore a quella odierna".

L'uso della preposizione disgiuntiva "o" e dall'avverbio "comunque" rende evidente che i debiti aziendali rifluiti nel capitale sociale erano quelli che, alternativamente, o risultavano dalle scritture contabili ovvero, pur non risultando da queste, erano sorti prima del conferimento.

Pertanto, se pure è vero che il conferimento di un'azienda commerciale nel capitale sociale di una società di capitali costituisce una cessione d'azienda, e ad essa sono applicabili gli articoli 2558 e 2560 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006, Rv. 593683 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 16/05/1997, Rv. 504419 - 01); e se del pari è vero che è onere di chi voglia far valere i crediti contro l'acquirente dell'azienda di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche l'iscrizione nei libri contabili (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22418 del 26/09/2017, Rv. 645725 - 01), nel caso di specie il conferimento nel capitale sociale ha riguardato non solo i debiti iscritti, ma anche tutti quelli "riferibili ad una data anteriore a quella" della cessione, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili.

Pertanto, per effetto della suddetta espressa previsione dell'atto di conferimento, la T srl acquisì i crediti ed i debiti aziendali anche non iscritti, divenendo così titolare dal lato passivo delle relative obbligazioni.

Ne discende che l'eventuale mancata annotazione, nelle scritture contabili dell'impresa individuale di P, del debito di questi verso la O, non ha impedito la successione della T srl nel lato passivo dell'obbligazione, e la conseguente infondatezza della censura formulata col secondo motivo di

ricorso, in virtù del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima.

Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda (Sez. 3, Sentenza n. 10676 del 24/04/2008, Rv. 603242 - 01).